

Animali - Art_659_cp_Disturbo_delle_occupazioni_o_del_riposo_delle_persone.txt

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di

segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le

occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti

pubblici, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro.

2. Si applica l'ammenda da centotré euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una

professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni

dell'Autorita'.